

## RIFLESSIONI SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE- III SEZ.PEN. N° 14218 – REL. ZUNICA

di Elena Cimmino

**Avvocato del Foro di Napoli – componente della Commissione “Misure di Prevenzione” COA Napoli**

La sentenza della Suprema Corte emessa dalla 3° sez. pen. n° 14218 e depositata il giorno 11/5/2020 ha affermato un principio di diritto tanto semplice e lineare quanto controverso poiché, pur essendo in perfetta sintonia con i principi costituzionali, appare in disarmonia con recenti innovazioni legislative ed autorevoli interpretazioni giurisprudenziali del nuovo art. 578 bis c.p.p. creando il paradosso dell’affermazione di un principio di diritto che, per quanto solido e conforme a Costituzione, sembrerebbe, allo stato, *contra legem*.

### IL CASO

La Corte di appello di Firenze disponeva la revoca della confisca per equivalente ex art. 12 bis D. lgs n° 74/00 inflitta in relazione al reato di cui all’art. 11 del medesimo decreto giacché il delitto risultava estinto per intervenuta prescrizione.

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello impugnava la decisione deducendo l’erronea applicazione dell’art. 12 bis D. lgs 74/00 poiché tale norma dovrebbe trovare applicazione anche nei casi di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione qualora sia stata preceduta da un giudizio di merito di accertamento della responsabilità penale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha rigettato il ricorso del Procuratore richiamando un principio di diritto espresso dalle S.S.U.U. con sentenza n° 31617/15 e ribadendo che il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre la confisca **per equivalente** delle cose che costituiscono il prezzo o il profitto del reato estinto, atteso **il carattere affittivo e**

**sanzionatori** di tale tipo di confisca che deve essere considerata a tutti gli effetti una pena.

In particolare, la Corte di legittimità ha evidenziato che la confisca per equivalente assolve una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica del reo che è stata modificata in suo favore dalla realizzazione del fatto illecito e tale ripristino si realizza attraverso l'imposizione al reo di un sacrificio patrimoniale di valore corrispondente al prezzo o profitto del reato di talché tale confisca non incide sul *pretium sceleris* ma su un bene scollegato dal reato e legalmente entrato a far parte del patrimonio del reo.

Questa peculiarità concorre a connotare la confisca per equivalente come sanzione penale e, pertanto, la Cassazione, con la sentenza *de qua*, ha asserito l'impossibilità - *rectius* l'illegittimità - dell'inflizione della pena in caso di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione **potendo le pene conseguire solo ad una sentenza di condanna o ad una sentenza ex art. 444 c.p.p..**

## **IL CONTRASTO CON IL NUOVO ART. 578 BIS C.P.P. E CON LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE**

La sentenza oggetto di queste brevi riflessioni ha pertanto confermato la legittimità della revoca della confisca per equivalente con una motivazione assolutamente chiara e che, a parere di chi scrive, è logica e conforme ai dettami costituzionali

Tale pronuncia, tuttavia, crea interrogativi e perplessità poiché (ed è questo l'aspetto più particolare e degno di nota) appare in contrasto, come poc' anzi accennato, con alcune recenti innovazioni legislative e in particolare con l'interpretazione giurisprudenziale delle predette.

Il percorso motivazionale offerto dalla decisione in commento, infatti, mal si concilia con il nuovo art. 578 bis c.p.p., introdotto dal D. lgs n° 21/18 e novellato dalla L. n° 3/19 che è rubricato "DECISIONI SULLA CONFISCA IN CASI PARTICOLARI NEL CASO DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA O PRESCRIZIONE"

il quale, nella sua prima formulazione, stabiliva: *“quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’art. 240 bis c.p. e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato”*

L’art. 578 bis c.p.p. ha quindi, in un primo momento, imposto al Giudice del gravame che dichiara estinto il reato per intervenuta prescrizione, di decidere in ordine alla confisca prevista dall’art. 240 bis comma 1 c.p. e da altre disposizioni di legge e ciò ha fatto ritenere che le parole **“da altre disposizioni di legge”** non si riferissero alle disposizioni disciplinanti confische per equivalente sia perché il comma 1 dell’art. 240 bis c.p. non contempla la confisca per equivalente sia perché, pacificamente, è la confisca per sproporzione che, non essendo annoverabile nel catalogo delle pene, può essere applicata anche in assenza di una sentenza di condanna o di una sentenza ex art. 444 c.p.p. e, conseguentemente, in presenza di una declaratoria di estinzione del reato.

Come già precisato, tuttavia, la legge n° 3 /2019, tristemente nota come spazzacorrotti, ha inciso anche sulla predetta norma facendo aggiungere dopo le parole **“e da altre disposizioni di legge”** le parole **“o la confisca prevista dall’art. 322 ter c.p.”** e tale ultima confisca, a differenza di quella di cui al primo comma dell’art. 240 bis c.p., contempla certamente **anche la confisca per equivalente**.

Ad aumentare la difficoltà di navigare nell’“arcipelago delle confische”, è intervenuta anche l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 578 bis c.p.p. ad opera delle S.S. U.U. della Corte.

In particolare, la sentenza n° 6141/2019 (est. Beltrani), del tutto incidentalmente, ha affermato che le parole **“altre disposizioni di legge”** di cui all’art. 578 bis c.p.p. evocano “le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali” e, pertanto, anche le confische per equivalente .

Analogamente, la recente sentenza n° 13539/2020 riguardante il tema della lottizzazione abusiva, ha ritenuto che il nuovo art. 578 bis c.p.p., come novellato dalla legge c.d.spazzacorrotti, debba essere applicato a tutte le ipotesi di confisca in forza del tenore letterale della formulazione della norma che, con la dizione “*prevista da altre disposizioni di legge*”, non può non avere che una valenza generale e riferirsi a tutte le confische (anche quelle urbanistiche di tipo amministrativo ed anche quelle avente carattere sanzionatorio) previste dalle disposizioni di legge, interne o esterne al codice penale. Precisamente, le S.S.U.U. hanno affermato “*quali che siano state le ragioni che hanno determinato il legislatore ad introdurre la norma in oggetto, la stessa non può che essere letta secondo quanto in essa espressamente contenuto, non potendo non riconoscersi al richiamo alla confisca <prevista da altre disposizioni di legge>, formulato senza specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di comprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del c.p.*” (pag 14)

Inoltre, secondo tale arresto giurisprudenziale, l’art. 578 bis c.p.p. in quanto norma procedurale, può applicarsi anche nei processi aventi ad oggetto fatti -reato commessi prima della sua entrata in vigore tanto che, con tale sentenza, la Corte di Cassazione disponeva la conferma della “confisca lottizzatoria” in relazione ad un fatto-reato prescrittoe commesso nel 2013.

## **CONCLUSIONI E CONFUSIONI**

La conseguenza discendente dall’interpolazione dell’art. 578 bis c.p.p. ad opera della L. n°3/19 e da tali interpretazioni giurisprudenziali della nuova norma sembrerebbe essere nel senso che anche la confisca per equivalente possa essere applicata in relazione ad un fatto illecito dichiarato estinto e, *rebus sic stantibus*, una pena potrebbe quindi essere applicata non solo in assenza di una sentenza di condanna ma anche per un fatto-reato commesso prima dell’entrata in vigore della norma che ha assegnato al Giudice siffatto potere punitivo.

Tale conclusione, che consente il potere di infliggere la confisca di carattere sanzionatorio anche in presenza di una causa di estinzione del reato, comporta l'affermazione (paradossale a nostro modesto avviso) del principio per cui la pena può prescindere dalla condanna.

Inoltre, tale approdo non tiene minimamente conto delle diverse finalità e caratteristiche che peculiarizzano le varie ipotesi di confisca, ben evidenziate, invece, dalla sentenza della Corte di Cassazione in commento che, sapientemente, discerne la confisca per equivalente, avente funzione ripristinatoria che colpisce una porzione di patrimonio non avente alcun collegamento con il reato commesso e che, proprio per tale ragione, ha carattere di sanzione penale, dalla confisca con funzione di prevenzione e dissuasione che colpisce un bene che ha un collegamento, anche solo presuntivo, con il reato commesso.

Questa distinzione, in realtà, è estremamente importante perché, in primo luogo, regge il doppio binario pena/misura di sicurezza e poi perché vi sono delle ricadute "pratiche" di estremo rilievo, come ad esempio l'applicazione del principio giurisprudenziale della "ragionevolezza temporale" che si applica certamente in tema di confisca di prevenzione e di sproporzione (proprio in virtù della necessità di individuare un collegamento, anche lato, tra il bene oggetto di ablazione ed il reato) e non si applica, almeno stando alla giurisprudenza di legittimità, invece, alla confisca per equivalente (proprio in virtù del carattere sanzionatorio e della funzione ripristinatoria).

L'affastellamento indiscriminato delle "*plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali*" di cui alla sentenza delle S.S.U.U. n° 6141/19 che, come poc'anzi accennato, ha ritenuto che l'art. 578 bis c.p.p. si riferisca ad ogni tipo di confisca prevista dalle leggi penali speciali, non ci sembra in linea né con i principi costituzionali di cui agli artt. 25 e 27 della Carta Costituzionale né con la diversa *ratio* che ha determinato il Legislatore alla creazione dei vari tipi di istituti ablatori ma, a parere di chi scrive, sembra piuttosto l'espressione giurisprudenziale di quella

“passione del punire” che affligge il nostro Legislatore ormai da qualche anno e che ha la conseguenza di far rischiare al povero operatore del diritto finanche il naufragio all’interno del famoso “arcipelago delle confische”.

Avv. Elena Cimmino